



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**(Provincia di Ascoli Piceno)**

ORDINANZA N° 117 DEL 19.06.2019

PROT. N° 7023 del 19.06.2019

**Oggetto:** Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016. Realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) e Centri di aggregazione nel Comune di Arquata del Tronto (AP). Acquisizione aree al patrimonio indisponibile dell'Ente.

**IL SINDACO**

**RICORDATO CHE:**

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, crolli, interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;
- con D.P.C.M. 24 agosto 2016, è stata dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Stato d'emergenza prorogato fino al 27 agosto 2018 con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, successivamente ancora prorogato a tutto il 31.12.2018 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29.05.2018, n. 55, convertito nella legge 24.07.2018, n. 89 ed ancora prorogato fino al 31.12.2019 con il comma 988, art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145;
- la gravità dell'evento e del suo impatto non ha reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie e con la stessa Ordinanza è stato stabilito che i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di specifiche motivazioni, alla realizzazione delle attività sopra indicate in deroga a diverse disposizioni normative; nel caso specifico agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389 è stato stabilito che: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti."
- si è reso subito necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;
- tenuto conto del consistente numero di nuclei familiari che sono rimasti privi di abitazione e che devono ottenere un alloggio a seguito dei crolli e delle distruzioni verificatesi e nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e per assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali soprattutto della popolazione residente, si è dato avvio alla ricognizione, dapprima, delle aree di proprietà comunale e successivamente, d'intesa con la Regione, a quelle di proprietà privata dislocate nelle varie Frazioni del Capoluogo ove realizzare dette S.A.E.;
- con Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 6.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si è proceduto alla redazione dei verbali di constatazione e contestuale immissione in possesso delle aree per la realizzazione delle strutture emergenziali e di aggregazione, per la durata massima di mesi 60 (anni 5) ed in qualsiasi caso fino al venir meno dello stato di necessità;
- al momento in tutti i siti le strutture pianificate sono state ultimate e sono funzionanti;
- i ritardi, le lungaggini tecnico-burocratiche e la mappatura delle microzone ove sarà possibile la ricostruzione inducono a perfezionare la decretata occupazione temporanea d'urgenza in occupazione definitiva preordinata all'esproprio;
- la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono:

Omissis .....Una particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento.

Innanzitutto va rammentato che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari". Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell' OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante - nonostante le economie che potrebbero ricavarci dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà - con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico.

Omissis ....

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio;
- per i motivi sopra esposti ed in considerazione della tempistica per porre in essere la programmazione evidenziata, si ritiene senza indugi procedere ad acquisire definitivamente al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree sin qui occupate temporaneamente con le Ordinanze sopra richiamate. Di pari passo dovrà essere perfezionato il procedimento di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale per le porzioni di terreno occupate dalle strutture emergenziali, di aggregazione, destinate all'edilizia scolastica ed al culto.
- i costi di ripristino delle condizioni iniziali delle aree occupate per le strutture emergenziali non sono previsti in alcun documento di programmazione e rendicontazione e, nel momento in cui si decidesse di realizzarli avrebbero dei costi onerosissimi ed in alcuni casi sarebbero impossibili da realizzare;
- in analogia alle procedure attivate da altri Comuni all'interno dell'area cratere della stessa Regione Marche, si è ritenuto quindi di procedere alla variazione dell'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze sopra elencate all'occupazione definitiva preordinata all'esproprio.

DATO ATTO CHE con deliberazione n° 20 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 luglio 2018, esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è disposto quanto segue:

- 1) con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
- 2) che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 le Ordinanze sopra specificate, costituiscono variante al vigente P.R.G. comunale;
- 3) in base ad idoneo rilievo topografico, in corso di restituzione, verranno individuate le aree che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico in "zona F - destinate all'esigenze di protezione civile";
- 4) di dare atto che con successiva Ordinanza sindacale verranno esattamente definite le aree oggetto di esproprio e le relative indennità spettanti agli aventi diritto (indennità di occupazione temporanea ed indennità d'esproprio);
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale a procedere alla comunicazione del presente provvedimento ed alla notifica degli atti conseguenti a quanti aventi diritto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- 6) che gli interessati alla procedura che condividono le indennità proposte potranno comunicare a questo Ente, in modo irrevocabile, il loro assenso che deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del provvedimento che stabilirà l'ammontare delle indennità spettanti;
- 7) che al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
- 8) che il pagamento delle indennità (d'esproprio e di occupazione temporanea) condivise avverrà in unica soluzione una volta acclamate le esatte superfici di terreno effettivamente occupate e successivamente espropriate;
- 9) che in assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
- 10) che contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica;
- 11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile

*presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione;*

- 12) *che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016;*

*Omissis .....*

DATO ALTRESI' ATTO CHE con deliberazione n° 48 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è disposto quanto segue:

*Omissis .....*

- *DI PRENDERE ATTO che l'Ufficio Tecnico Comunale in base ad idoneo rilievo topografico, ha esattamente individuato le aree occupate da strutture emergenziali realizzate nel territorio comunale a seguito degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016, che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.C.) in "zona attrezzature collettive F - Sotto-destinazione aree per esigenze di protezione civile Fpc";*
- *DI DARE ATTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 le Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2) in premessa specificate, costituiscono variante al P.R.G. comunale;*
- *DI PRENDERE ATTO ed approvare i seguenti elaborati del Piano Regolatore Generale allegati alla seguente proposta per farne parte integrante, modificati per le motivazioni in premessa esposte dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei quali sono state inserite le nuove Zone "Fpc" occupate dalle strutture emergenziali realizzate e in corso di realizzazione nel territorio comunale:*  
*Omissis .....*

Quanto sopra premesso, in esecuzione a quanto stabilito con le deliberazioni Consiliari n. 20 del 6 luglio 2018 e n. 48 del 28.12.2018

### **ORDINA**

- 1) con effetto immediato, che l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
- 2) che nell'allegato elenco, parte integrante della presente ordinanza, sono individuate le ditte interessate, le indennità d'esproprio e le indennità di occupazione temporanea a loro spettanti a cui verranno detratte, a coloro che le hanno già percepite, le somme già liquidate;
- 3) che ai fini della procedura intrapresa e che verrà portata a compimento,

rimangono validi i verbali di costatazione redatti in esecuzione alle ordinanze sindacali sopra specificate;

- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale di procedere a tutte le incombenze specificate nella deliberazione consiliare n. 20 del 6 luglio 2018, che qui si intendono fedelmente trascritte, soprattutto per quanto al punto 5 della citata deliberazione ed all'adozione dei provvedimenti per portare a compimento la procedura espropriativa;
- 5) di dare atto che gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità e derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica.

Si dispone:

- la notifica della presente alle ditte proprietarie indicate nell'allegato elaborato tecnico *con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;*

- che la struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, (Geom. Mauro Fiori), telefono 0736809122 e-mail tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it e che lo stesso è il Responsabile del Procedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata oggi stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Copia della Presente Ordinanza è inviata a:

- Regione Marche - Servizio Protezione Civile;
- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG);
- Polizia Municipale.

PEC: [regione.marche.protciv@e.marche.it](mailto:regione.marche.protciv@e.marche.it)

PEC: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it)

È possibile prendere visione presso il suddetto ufficio tecnico ubicato in frazione Borgo di Arquata del Tronto, il lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il martedì, giovedì, venerdì dalle 11,30 alle ore 13,30 ed il sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00, della documentazione inerente al presente procedimento.

Contro la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della presente Ordinanza o della piena conoscenza del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Contro l'indennità d'esproprio che non verrà accettata è proponibile ricorso presso la Commissione provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 e successivo e definitivo ricorso alla stima presso la Corte di Appello di Ancona.

Arquata del Tronto, lì 19 giugno 2019

Il Sindaco  
P.I. Alejandro Petrucci

